

INPS, CONTRIBUZIONE

# Socio di SRL solo amministratore: iscritto esclusivamente nella gestione separata Inps

di Federico Gavioli | 16 FEBBRAIO 2021

| [Scarica il PDF](#)

Le normali incombenze dell'amministratore di una SRL che risultano evidenti dagli atti quotidiani effettuati, comportano l'iscrizione esclusiva alla gestione separata Inps, non essendo invece dovuti i contributi previdenziali per la gestione commercianti.

## SOMMARIO:

PREMESSA

LA SENTENZA DEI GIUDICI DEL MERITO E LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO IN CASSAZIONE

LA GESTIONE SEPARATA INPS: CENNI

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

## Premessa

---

### Il caso

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021, ha stabilito che al socio amministratore della società commerciale è sufficiente versare i contributi alla gestione separata Inps; i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso dell'INPS nei confronti di un amministratore di una SRL.

La Cassazione interviene su una **disposizione** che **da anni comporta un forte contenzioso**; la questione riguarda la doppia posizione contributiva per coloro che sono, al contempo, soci e amministratori di società a responsabilità limitata, obbligati, da tempo, al versamento dei contributi commercianti (per il reddito d'impresa prodotto dalla società) e dei contributi dovuti alla gestione separata (per l'eventuale retribuzione come amministratore).

## La sentenza dei giudici del merito e le motivazioni del ricorso in Cassazione

---

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento dell'opposizione proposta ad un amministratore di SRL avverso la cartella avente ad oggetto il pagamento dei contributi dovuti all'Inps, gestione commercio, per l'attività svolta nell'ambito di una SRL di cui lo stesso ricorrente era presidente del cda e amministratore e come tale già iscritto alla gestione separata presso l'Inps.

---

Attenzione

La Corte, **ritenuta ammissibile la doppia iscrizione**, ha affermato che ai fini dell'iscrizione l'attività doveva essere diversa e distinta da quella di amministratore e che nella specie l'attività di supervisione e di referente per i clienti e i fornitori o l'assunzione di un dipendente, rientrava nelle normali incombenze dell'amministratore.

---

Avverso la sentenza sfavorevole l'INPS è ricorso in Cassazione; in particolare l'Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi [203](#) e [208](#), della legge n. 662/1996, come interpretato dall'[art. 12, comma 11](#), D.L. n. 78/2010, conv. dalla [legge n. 122/2010](#), in relazione all'[art. 2697](#) c.c., assumendo che le norme richiamate della [legge n. 662/1996](#) avevano inteso estendere l'obbligo di iscrizione a soggetti prima non contemplati, tra i quali i soci di società a responsabilità limitata, esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità, e che il requisito della personale partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza previsto ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti doveva estendersi a quelle prestazioni di lavoro relative alle attività connesse, grazie alle quali il servizio veniva reso.

## La gestione separata INPS: cenni

---

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la [Legge n. 335/1995](#) ([art. 2, comma 26](#)) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi ([art. 2, comma 25](#)):

- disponendo la **costituzione di nuovi fondi previdenziali**, cosa che poi è avvenuta con il [D.Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996](#);
- **aggregando alcune categorie di professionisti** a casse professionali già esistenti;
- **disponendo l'iscrizione alla Gestione Separata** di cui all'[art. 2, comma 26](#) :
  - di **tutte le categorie residuali di liberi professionisti**, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;

- della **quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa**, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
- della **categoria dei venditori a domicilio**, ex art. 36 , Legge n. 426/1971.

---

#### Approfondimento

Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:

- gli spedizionieri doganali non dipendenti;
- gli assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

---

#### Attenzione

L'iscrivibilità dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente connessa con la **qualificazione fiscale dei redditi** che essi percepiscono.

---

Sul piano procedurale e amministrativo tutti i nuovi soggetti ed i venditori porta a porta, sono stati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi: identiche sono quindi, con poche eccezioni, le modalità di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia.

Identiche sono, inoltre, le **regole di applicazione delle aliquote e del massimale**, le modalità di accredito contributivo e le prestazioni, pensionistiche e non, cui hanno diritto secondo le regole generali vigenti nella Gestione Separata e comuni quindi anche ai liberi professionisti.

## La sentenza della Cassazione

---

I giudici di legittimità ritengono il ricorso infondato e confermano quanto già affermato da precedenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 8297/2016).

---

#### Approfondimento

La Cassazione osserva che il [comma 208, dell'articolo 1](#), della legge n. 662/1996, non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'[art. 2, comma 26](#), legge n. 335/1995 e che, sotto il profilo logico-sistematico, le

**contemporanee iscrizioni presso le due gestioni** si fondano su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la percezione di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti, sì che non può ipotizzarsi una duplicazione di contribuzione, che il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra citato.

---

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240 del 13 febbraio 2010, avevano ritenuto che, nel **concorso tra attività operativa e posizione di amministratore al socio amministratore di s.r.l.** si applicasse l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione, identificata in quella relativa all'attività prevalente, la cui identificazione era onere dell'INPS provare. La soluzione a suo tempo accolta dalla Corte si fondava su una esegesi essenzialmente letterale dell'[art. 1, comma 208](#), legge n. 662/1996.

È, tuttavia, successivamente intervenuto **il legislatore** che, con norma interpretativa, contenute nell'[art. 12, comma 11](#), del D.L. n. 78/2010, convertito nella [legge n. 122/2010](#), **ha espressamente escluso**, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata, **la regola dell'unicità dell'iscrizione**, che resta possibile (e presso la gestione dell'attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.

Le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute sulla questione e con sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011, hanno riconosciuto all'intervento del legislatore la natura di norma effettivamente di interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti principi di diritto: "*In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'[art. 2, comma 26](#) , non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'[art. 1, comma 208](#), legge n. 662, del 1996*".

---

Attenzione

Osserva la Cassazione che nel caso in esame la Corte territoriale ha rilevato che **il *facere* che avrebbe giustificato una doppia iscrizione** avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'aver assunto un dipendente, rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore.

---

Per i giudici di legittimità, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna dell'Inps a pagare le spese processuali.

## Riferimenti normativi:

- Corte di Cassazione, ordinanza 27 gennaio 2021, n. 1759

ISSN: 2612-3436

www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

**Privacy e Cookie Policy** - Codici ISSN